

ALLEGATO B.1

(Partecipazione Personale Con P.IVA)

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE

PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI

E PER IL TURISMO

PIEMONTE ACADEMY

Sede legale: Torino, via Massena n. 20

SCHEMA DI CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICA

OGGETTO: INCARICO DI DOCENZA PER LA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FONDAZIONE ITA ACADEMY TURISMO PIEMONTE, BIENNIO FORMATIVO 2025/2027.

CUP _____
CIG _____
PERCORSO FORMATIVO _____
ARGOMENTO _____
SEDE _____
ANNUALITÀ _____

TRA

Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie per i Beni e le Attività Artistiche e Culturali e per il Turismo Piemonte Academy, con sede legale in Torino, via Massena n. 20, codice fiscale e partita iva 97807770017, nella persona del/della _____ sig./sig.ra _____, autorizzato/a alla stipula in forza di _____;

di seguito denominata "**Committente**";

E

_____, nato/a a _____
 (_____) il _____, residente in _____ (_____), via _____ n. _____, con domicilio professionale in _____ (_____), via _____ n. _____, codice fiscale _____, partita iva _____;

si seguito denominato "**Collaboratore**";

anche denominati "**Parti**" quando congiuntamente indicati;

SEDE LEGALE

TORINO

Via Massena, 20
10128

SEDI OPERATIVE

TORINO

Via Massena, 20
+ 39 011 5516108

Via Carlo Alberto, 22/a
+39 011 5620017

BRA (CN)

Via Monte Grappa, 9
+39 0172 413030

NOVARA (NO)

Via Negri, 2
+39 0321 391777

CODICE FISCALE

97807770017

E-MAIL:

info@its-turismopiemonte.it

SITO WEB:

www.its-turismopiemonte.it

PREMESSO CHE

- a) la Committente è un ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte per l'erogazione di attività formativa; in conformità al proprio oggetto sociale, opera nel campo della formazione mediante la gestione diretta di progetti complessi e persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro;
- b) al Collaboratore è nota la circostanza che la Committente non gestisce fondi diretti essendo invece destinataria di attribuzioni da parte della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, è soggetta alle procedure amministrativo-contabili previste dalle norme vigenti in materia e specificatamente ai criteri di destinazione e ripartizione dei fondi;
- c) nell'ambito della propria attività, alla Committente è affidata la gestione del seguente Percorso Formativo del Biennio Formativo 2025/2027: _____, da svolgersi presso la sede della Committente di _____;
- d) il Percorso Formativo è stato approvato dalla Regione Piemonte ed è finanziato del a valere sul _____;
- e) il Percorso Formativo si compone di più Argomenti, tra cui il seguente: _____, annualità, _____, CIG _____, per il numero massimo di ore di docenza di _____;
- f) il Collaboratore è risultato affidatario della procedura di selezione comparativa indetta dalla Committente per l'erogazione della docenza con riferimento al predetto Argomento;
- g) il Collaboratore risulta avere i requisiti necessari e intende accettare l'incarico;
- h) il Collaboratore è informato che la sottoscrizione del presente contratto non comporta né potrà comportare in capo allo stesso alcun diritto o pretesa di ottenere l'assegnazione di ulteriori incarichi, i quali saranno oggetto di una specifica e insindacabile valutazione da parte della Committente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Atti costituenti il contratto

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, il Programma didattico relativo al Percorso Formativo indicato in premessa, richiamato dall'Avviso di selezione docenti e pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.
- 1.3 Costituiscono infine parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegate, le dichiarazioni ex art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dal Collaboratore nell'offerta presentata nella procedura di affidamento. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma quanto dichiarato e attesta che sono attuali alla data del presente contratto gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati.
- 1.4 Ogni riferimento al contratto s'intende effettuato nei confronti di tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Oggetto e natura

- 2.1 La Committente affida al Collaboratore, che si impegna a svolgere, l'incarico di docenza relativo all'Argomento indicato in premessa.

- 2.2 L'attività di docenza consiste nel trasferimento di contenuti e metodi finalizzati a permettere l'acquisizione delle competenze e delle informazioni previste in relazione all'Argomento, in conformità al pertinente Programma didattico nonché alla programmazione di dettaglio dei corsi.
- 2.3 Il rapporto giuridico ha natura di lavoro autonomo ai sensi del Libro V, Titolo III del codice civile.

3. Durata, ore di docenza, recesso

- 3.1 L'incarico decorre dalla stipulazione del presente contratto, oppure, se previsto nella determina di affidamento, dalla data anteriore di comunicazione della determina medesima, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023, e dura ☐ sino al termine del Percorso Formativo indicato in premessa, previsto per il 31 agosto 2027 ☐ sino alla scadenza dell'annualità del Biennio Formativo cui si riferisce l'Argomento previsto in premessa.
- 3.2 Il numero massimo di ore di docenza indicato in premessa non costituisce promessa di assegnazione integrale delle medesime, nel senso che la Fondazione se ne riserva una riduzione in caso di modificazione della programmazione disposta per motivate esigenze didattico-organizzative, senza che il Collaboratore possa perciò vantare diritti o pretese a titolo di compenso, risarcimento, indennizzo, rimborso costi, o a qualsiasi altro titolo.
- 3.3 Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, comunicandolo all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, o facendolo constare da apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti, sempreché sussista una giusta causa, indicata specificamente nella comunicazione o nel verbale. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla sottoscrizione del verbale, salvo che sussistano gravi e comprovati motivi, nel qual caso ha effetto immediato. In caso di recesso senza giusta causa del Collaboratore, la Committente può esigere l'adempimento e il risarcimento dell'eventuale danno, oppure ritenere risolto il contratto e applicare al Collaboratore una penale pari al 10% (dieci per cento) del compenso complessivo del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3.5 La perdita per qualsiasi motivo del finanziamento indicato in oggetto legittima la Committente a recedere dal contratto con effetto immediato dalla data in cui il Collaboratore riceva la comunicazione in tal senso, inviata dalla Committente nelle forme indicate al precedente comma del presente articolo.
- 3.6 La Committente ha altresì la facoltà di recesso di cui all'art. 123, D.Lgs. n. 36/2023, alle condizioni ivi indicate.

4. Compenso

- 4.1 Il compenso è stabilito **per ogni ora di docenza in €** _____ (**_____**) **lordi**, oltre contributi previdenziali e IVA se dovuti, pari a complessivi € _____ (**_____**) **lordi**, sempre oltre contributi previdenziali e IVA se dovuti, per il numero massimo previsto di ore di docenza indicato in premessa, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3.2.
- 4.2 Il compenso è corrisposto al termine di ciascuna annualità del Biennio Formativo relativo al Percorso indicato in premessa, in rapporto alle ore di docenza effettivamente svolte. Le fatture sono emesse dal Collaboratore decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva scadenza di ciascuna annualità sopra indicata. La fattura deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'incarico. Il pagamento è effettuato dalla Committente mediante bonifico bancario eseguito, entro 30 (trenta) giorni fine

mezzo mese dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dal Collaboratore ai sensi del successivo articolo 9. Il difetto di conformità della fattura alle prescrizioni che precedono autorizza la Committente a rifiutare espressamente il documento e comunque a non procedere al pagamento, senza aggravio di costi e senza il decorso di interessi di mora.

- 4.3 La Committente procede a dedurre dal compenso le ritenute fiscali e previdenziali previste per legge. Il Collaboratore si impegna a comunicare per iscritto alla Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'incarico.
- 4.4. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di svolgimento dell'incarico, devono essere previamente autorizzate dalla Committente e sono rimborsate, a fronte della consegna dei documenti giustificativi, unitamente al pagamento del compenso.

5. Obbligazioni del Collaboratore

- 5.1 L'incarico è svolto dal Collaboratore con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico stesso, in conformità al contratto e agli atti che ne costituiscono parte integrante. Il Collaboratore si impegna alla corretta erogazione delle attività didattiche, nonché a verificare che i partecipanti al corso acquisiscano le previste nozioni e competenze.
- 5.2 La prestazione deve essere svolta personalmente dal Collaboratore e non può essere delegata.
- 5.3 Le mansioni del Collaboratore comprendono: *a)* la progettazione esecutiva dell'insegnamento, comprensiva dell'identificazione delle metodologie didattiche, del materiale di supporto per l'apprendimento e delle modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; *b)* la corretta erogazione dell'attività didattica pianificata in presenza o a distanza e la sua registrazione sui supporti documentali indicati dalla Committente; *c)* il monitoraggio dell'apprendimento dei partecipanti e, laddove prevista, la registrazione degli esiti di esercitazioni e prove di valutazione; *d)* la partecipazione agli incontri di coordinamento didattico e organizzativo; *e)* l'esecuzione di tutte le azioni necessarie a permettere agli allievi di ottenere la qualifica o l'attestato previsti per i partecipanti al corso che soddisferanno i requisiti richiesti, così come definiti in fase di progettazione.
- 5.4 In ogni caso, l'attività del Collaboratore è prestata in conformità al vigente Sistema Gestione Qualità e Accreditamento della Committente.
- 5.5 Il Collaboratore si impegna inoltre ad adeguare la propria attività alle modifiche alla pianificazione e programmazione didattica che, per motivate esigenze didattico-organizzative, la Fondazione dovesse apportare.
- 5.6 Il Collaboratore dichiara e garantisce che: *a)* nello svolgere l'attività non viola impegni nei confronti di terzi; *b)* non gli è inibito di svolgere l'attività ai sensi di leggi o altre disposizioni applicabili; *c)* è in possesso delle competenze necessarie all'utilizzo dei macchinari previsti per l'attuazione dell'attività assegnata.
- 5.7 Il Collaboratore è esclusivamente responsabile per i casi d'infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose della Committente, arrecati per fatto proprio e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, di clausole del presente contratto o di prescrizioni o direttive impartite dalla Committente. Salvi i limiti di legge, è tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa o

azione di terzi a titolo contrattuale o di risarcimento danni in relazione alle prestazioni contrattuali, ivi compresi costi, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali, ad esse connessi.

6. Modalità di erogazione della prestazione

- 6.1 Il Collaboratore svolge l'attività con autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l'utilizzo di una struttura organizzativa e di mezzi propri, fatti salvi gli strumenti che, previo accordo, potranno essergli messi a disposizione dalla Committente. Il Collaboratore non è soggetto a vincoli gerarchici né ad interferenze da parte della Committente, fatti salvi il coordinamento e le verifiche periodiche previste in sede di progettazione.
- 6.2 L'attività si svolge abitualmente presso la sede della Committente indicata in premessa, ad eccezione delle attività che per ragioni tecnico-organizzative debbano essere svolte presso terzi su indicazione della Committente o in accordo con questa.
- 6.3 La Committente può richiedere che l'attività sia svolta anche in modalità FAD sincrona, se previsto dalla legge o dalle discipline di settore.

7. Trattamento economico, previdenza e sicurezza sul lavoro

- 7.1 Il Collaboratore, se operatore economico che occupa dipendenti, si impegna a osservare le norme vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei propri dipendenti e collaboratori, secondo quanto meglio disciplinato nel seguito.
- 7.2 Il Collaboratore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure di altro che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri, ivi comprese le condizioni risultanti da successive modificazioni o integrazioni dei medesimi, nonché a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
- 7.3 È altresì tenuto a osservare le norme in materia di contribuzione, sia essa previdenziale, assistenziale, o dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Gli obblighi previsti dal presente comma vincolano il Collaboratore anche ove lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, inoltre indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, o dalla sua struttura o dimensione d'impresa, nonché da ogni altra qualificazione giuridica, economica, o sindacale della stessa.
- 7.4 Il Collaboratore, per tutta la durata contrattuale, garantisce l'osservanza delle vigenti norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), nonché l'adempimento degli obblighi verso i dipendenti in materia di sicurezza e assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e regolamentari vigenti e dai contratti collettivi, assumendone i relativi oneri, ivi compreso il pagamento dei premi agli Istituti e alle Casse contrattuali. È comunque tenuto a informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte ed a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
- 7.5 È tenuto ad osservare le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro e comunque di ogni altro documento previsto dalle leggi.
- 7.6 Deve in ogni caso garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

- 7.7. Ai sensi dell'art. 102, D.Lgs. n. 36/2023, si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate previste dalla legge.

8. Codice Etico

- 8.1 La Committente ha adottato il Codice Etico. Il Collaboratore dichiara di averne preso visione e si impegna a osservarlo nell'esecuzione dell'attività resa per la Fondazione.
- 8.2 Dichiara inoltre di essere consapevole e di accettare che l'inosservanza delle previsioni del Codice Etico integra un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, perciò, legittima la Committente ad avvalersi dei rimedi previsti dalla legge, ivi compresa la risoluzione contrattuale, sussistendone i presupposti, e in ogni caso il risarcimento dei danni cagionati.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari

- 9.1 Il Collaboratore è tenuto ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativamente ad ogni movimento finanziario relativo al contratto. Segnatamente, il Collaboratore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio a cui sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni modificazione relativa ai dati trasmessi, nei termini previsti dall'art. 3, co. 7, della medesima Legge n. 136/2010.

10. Divieto di cessione del contratto

- 10.1 È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, salva diversa disposizione di legge.

11. Risoluzione

- 11.1 Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: *a)* cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti al contratto; *b)* mancato possesso o perdita dei requisiti di ordine generale richiesti per l'esecuzione; *c)* violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; *d)* inosservanza dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; *e)* violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; *f)* DURC irregolare, ove l'irregolarità persista decorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione della Fondazione; *g)* altri casi espressamente previsti dal contratto medesimo.
- 11.2 Restano salvi gli ulteriori casi di risoluzione, previa diffida ad adempiere, o comunque per gravi inadempimenti, previsti dalla legge.

12. Riservatezza

- 12.1 Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
- 12.2 Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio alla Fondazione.

- 12.3 Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.

13. Trattamento dei dati personali

- 13.1 Le Parti si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti che disciplinino le rispettive responsabilità.

14. Documenti da consegnare alla Fondazione

- 14.1 Il Collaboratore si impegna a consegnare alla Committente, entro sette giorni dalla data di effetto dell'incarico e comunque prima dell'ingresso in aula, i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:
- **Scheda informativa ("Kit iva individuale")**, che contiene le informazioni necessarie al reperimento e ulteriori dati relativi al Collaboratore, le informazioni necessarie al corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'incarico, la ricevuta di avvenuta ricezione delle informative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - **Informativa sul trattamento dei dati personali** debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione;
 - **Comunicazione del conto corrente dedicato** (art. 3, Legge n. 136/2010);
 - **Se dipendente pubblico, autorizzazione allo svolgimento del presente incarico da parte del datore di lavoro.**

15. Clausole finali

- 15.1 Qualsiasi modificazione del presente contratto deve essere, a pena di nullità, effettuata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.
- 15.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme vigenti.
- 15.3 Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, con esclusione di eventuali altri fori alternativi o concorrenti, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto,

Torino, _____

La Committente

Il Collaboratore